



PROVINCIA  
DI TORINO

SERVIZIO URBANISTICA

Torino, 11/01/2002

PROVINCIA DI TORINO

PROTOCOLLO GENERALE

N° 6502..... POSIZ. ....

DATA 11/01..... 2002

Struttura Mittente 1A4.....

Strutt. Dest.....

Al Signor Sindaco del

Comune di

LA LOGGIA

OGGETTO: Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. - Deliberazione C.C. n. 37 del 20/11/2001.

Con nota n. 10874 del 22/11/2001, pervenuta il 23/11/2001, codesto Comune ha trasmesso alla Provincia gli atti del progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto, dichiarando lo stesso conforme al disposto del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come variato dalla L.R. 29/07/1997 n. 41.

Per motivi connessi ad un sovraccarico di lavoro del Servizio scrivente, combinato con il periodo delle festività natalizie, il pronunciamento di compatibilità con il PTC provinciale, non è stato espresso entro i termini di legge e pertanto a far data dal 06/01/2002 si è formato il silenzio-assenso.

In seguito all'esame istruttorio, comunque effettuato, della documentazione pervenuta, risulta che, tra le altre modifiche al PRG (che non presentano incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione), la Variante Parziale prevede l'adeguamento, normativo e cartografico al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Viene inoltre predisposta ed inclusa nel PRG, la "verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici", prevista dall'art. 18 del PAI stesso e disciplinata, a livello regionale, con Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749 "Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del PAI. Procedure per l'espressione del parere Regionale sul quadro di dissesto contenuto nei PRG, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica. .. omissis ..".

Modifiche al PRG di questa natura, rientrano tra quelle conseguibili unicamente attraverso la procedura delle varianti obbligatorie ex comma 6, art. 17 L.R. 56/77, ovvero attraverso la procedura delle varianti strutturali ex comma 4 del medesimo articolo (cfr. art. 17 L.R. 56/77 e Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET) e pertanto averle incluse in una procedura di Variante parziale ex comma 7 art. 17 L.R. 56/77 configura possibili, seppur parziali, profili di illegittimità del provvedimento in oggetto.

Lo scrivente Servizio resta comunque a disposizione per fornire ogni ulteriore ragguaglio atto a favorire il buon esito della questione.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il dirigente del Servizio Urbanistica  
arch. Gianni Savino